

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

### Sommario

### I Comunicazioni

#### Consiglio

Decisione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione medica . . . . . 1

Risoluzione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, riguardante le politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni '80 . . . . . 2

#### Commissione

ECU . . . . . 6

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti:

— decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio . . . . . 7

— decisione n. 116, del 15 dicembre 1982, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 . . . . . 8

— decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17 paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza . . . 10

Riepilogo degli avvisi di gare di appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* finanziati dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (settimana dal 12 al 16 luglio 1983) . . . . . 11

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE . . . . . 11

### II Atti preparatori

.....

### III Informazioni

#### Commissione

Modifica del bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola iberica . . . . . 12

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1983

**relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione medica**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che il Consiglio, con decisione 82/754/CEE <sup>(2)</sup>, ha nominato il dott. Guido Testa membro supplente per il periodo che scade l'8 novembre 1985;

considerando che il governo italiano, in data 13 giugno 1983, ha designato il dott. Pino Riggio, per sostituire il dott. Guido Testa, membro supplente del comitato suddetto,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il dott. Pino Riggio è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione medica, in sostituzione del dott. Testa, per la restante durata del mandato di quest'ultimo vale a dire fino all'8 novembre 1985.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1983.

*Per il Consiglio*

C. SIMITIS

*Presidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 25.

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1983

riguardante le politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni '80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che con la decisione 63/266/CEE <sup>(3)</sup> il Consiglio ha elaborato principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che il comitato consultivo per la formazione professionale ha espresso il suo parere sugli sviluppi di tale politica;

considerando che nelle conclusioni della riunione del marzo 1982 il Consiglio europeo ha dichiarato che per contribuire a definire progressivamente una politica sociale europea, gli Stati membri debbono adottare misure intese più particolarmente ad assicurare la formazione professionale dei giovani e che, in primo luogo, gli Stati membri debbono cercare di garantire nei prossimi cinque anni a tutti i giovani che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro l'acquisizione di una formazione professionale o di una prima esperienza di lavoro nel quadro di programmi speciali a favore dei giovani o nell'ambito di contratti di lavoro <sup>(4)</sup>;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi nel giugno 1982, ha chiesto al Consiglio congiunto (ministri delle finanze, degli affari economici e degli affari sociali) di adottare, su proposta della Commissione, decisioni concrete riguardanti una specifica misura comunitaria per combattere la disoccupazione, segnatamente quella giovanile <sup>(5)</sup>;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi nel dicembre 1982, ha accordato una priorità alla creazione di maggiori possibilità di lavoro o di formazione professionale per i giovani, onde consentire loro di realizzare le loro giuste aspirazioni <sup>(6)</sup>;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi nel marzo 1983, ha concordato in particolare sul fatto che tutti gli Stati membri e la Comunità intraprendano un'azione efficace per migliorare la situazione occupazionale dei giovani <sup>(7)</sup>;

considerando che il Consiglio, nella sessione del 27 maggio 1982, ha adottato una risoluzione riguardante un'azione comunitaria per combattere la disoccupazione <sup>(8)</sup>, sottolineando che la Comunità dovrebbe considerare prioritaria la formazione professionale dei giovani; che durante la stessa sessione ha approvato, per il periodo 1982-1985, un nuovo programma d'azione comunitario per promuovere la parità delle possibilità per le donne <sup>(9)</sup>;

considerando che il Consiglio congiunto (ministri delle finanze, degli affari economici e degli affari sociali), nella sessione del 16 novembre 1982, ha ribadito il suo impegno di fare in modo che nel prossimo quinquennio tutti i giovani che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro abbiano l'opportunità di seguire una formazione professionale o di fare una prima esperienza di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella sessione del 2 giugno 1983, ha adottato una risoluzione in merito a misure relative alla formazione professionale per l'introduzione di nuove tecnologie di informazione <sup>(10)</sup>, nella quale prevede azioni di formazione professionale da svolgere a livello degli Stati membri e della Comunità per promuovere un'impostazione comune per l'introduzione di tali nuove tecnologie che risponda alle esigenze economiche e tecniche, tenendo conto nel contempo delle loro incidenze sociali;

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo del 22 aprile 1982 sulla lotta contro la disoccupazione giovanile <sup>(11)</sup> e del 28 aprile 1983 sul problema della disoccupazione giovanile;

<sup>(1)</sup> Parere reso il 17 maggio 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

<sup>(2)</sup> GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

<sup>(4)</sup> Bollettino CE 3-1982, punto 1.3.5.

<sup>(5)</sup> Bollettino CE 6-1982, punto 1.5.3.

<sup>(6)</sup> Bollettino CE 12-1982, punto 1.2.3.

<sup>(7)</sup> Bollettino CE 3-1983, punto 1.5.3.

<sup>(8)</sup> GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. C 166 del 25. 6. 1983, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 74.

consapevole della necessità di una più stretta collaborazione delle amministrazioni competenti, in particolare in materia di istruzione e di formazione professionale, per facilitare la transizione dei giovani dalla scuola alla vita attiva e migliorare così il ruolo della politica di formazione professionale, conformemente alle conclusioni del Consiglio (lavoro e affari sociali) e del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio nella sessione congiunta del 3 giugno 1983;

evidenziando l'importanza delle politiche di formazione professionale per padroneggiare e sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie dell'informazione, al fine di sostenere le politiche destinate a promuovere la creazione di posti di lavoro, la ristrutturazione industriale, l'innovazione e il rilancio delle zone svantaggiate;

ribadendo che la formazione professionale è un elemento fondamentale per una politica dell'occupazione che consenta all'individuo di sviluppare e realizzare le proprie possibilità durante tutta la sua vita d'adulto e, in particolare, per promuovere l'uguaglianza delle possibilità;

confermando che si dovrebbero prendere ulteriori iniziative, di concerto con le parti sociali a livello nazionale e comunitario, per potenziare l'attuazione di una politica comune nel settore della formazione professionale;

accogliendo a tale proposito la comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo delle politiche di formazione professionale nella Comunità europea per gli anni '80 e prendendo nota degli orientamenti generali in essa contenuti,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

### I. Obiettivi di ordine generale

In base ai principi già adottati dal Consiglio nella decisione 63/266/CEE e data la situazione e la configurazione della disoccupazione nella Comunità, il Consiglio conviene che le politiche di formazione professionale nella Comunità per gli anni '80 siano in particolare potenziate:

- come strumento per un'attiva politica dell'occupazione destinata a promuovere lo sviluppo sociale ed economico nonché l'adattamento alle nuove strutture del mercato del lavoro,
- come mezzo per garantire ai giovani un'effettiva preparazione alla vita attiva e alle loro responsabilità di adulti,
- come strumento per la promozione della parità delle possibilità per tutti i lavoratori nell'accesso al

mercato del lavoro e nell'esercizio delle varie attività professionali.

### II. Misure degli Stati membri

Nell'attuazione delle loro politiche di formazione professionale gli Stati membri, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità delle parti sociali, dovranno compiere ulteriori sforzi per:

- migliorare la qualità e le possibilità della formazione professionale per i lavoratori di ogni età. Se deve essere data la precedenza ai giovani e ai disoccupati di lunga durata, si deve rivolgere costante attenzione alle esigenze di formazione e riqualificazione degli altri lavoratori, soprattutto di quelli che sono esposti a maggiore rischio a seguito dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro;
- mettere a punto programmi di formazione che permettano ai beneficiari di acquistare una vasta gamma di conoscenze pratiche, studiati per consentire ai beneficiari un adeguamento attivo al cambiamento tecnologico, migliorarne la mobilità ed eventualmente spronarli a dedicarsi ad attività indipendenti;
- tendere a realizzare l'obiettivo di assicurare che i programmi di formazione comportino il conseguimento di titoli riconosciuti e che i sistemi di certificazione siano il più possibile flessibili per agevolare, nel settore della formazione, l'attuazione di programmi basati essenzialmente sull'esperienza pratica di lavoro;
- aumentare le possibilità di formazione permanente e di riqualificazione per tutti i lavoratori per tutta la durata della vita professionale;
- prestare particolare attenzione ai problemi dei lavoratori di ogni età che non possiedono le conoscenze e le competenze di base comunemente necessarie per l'ammissione ai programmi di formazione;
- incoraggiare le donne a una più attiva partecipazione ad una formazione che ne agevoli l'accesso a posti di lavoro qualificati e in particolare alle professioni in cui esse sono tradizionalmente poco rappresentate;
- promuovere un'offerta sufficiente di formazione nel settore della gestione delle imprese, in particolare per agevolare lo sviluppo e la creazione di piccole e medie imprese, comprese le cooperative, e mantenerne ed aumentarne il livello di occupazione;
- potenziare anche le risorse di formazione nel contesto di iniziative locali per stimolare nuove attività economiche e promuovere l'occupazione;

- migliorare la qualità ed il campo della formazione degli istruttori nonché degli esperti in orientamento professionale, tenendo conto eventualmente delle esigenze di formazione delle persone destinate in particolare a fornire consulenze tecniche per stimolare le attività economiche a livello locale (agenti per lo sviluppo);
- intensificare la cooperazione attiva a livello nazionale e locale fra tutte le parti interessate alla formazione professionale.

### III. Misure specifiche a favore dei giovani

1. Nei prossimi cinque anni gli Stati membri, tenendo conto delle responsabilità di ciascuna parte sociale in questo settore

- faranno di tutto per assicurare a tutti i giovani che lo desiderino, e in particolare a quelli privi di qualifiche scolastiche o professionali, la possibilità di beneficiare, per un periodo di almeno sei mesi e, se possibile, di un anno dopo la conclusione della scuola dell'obbligo, di un programma a tempo pieno comprendente una formazione di base e/o una prima esperienza di lavoro che li prepari all'attività professionale;

- inoltre, proseguiranno, nell'ambito delle proprie politiche e prassi nazionali, gli sforzi consistenti nel fare in modo che per i giovani senza qualifiche sufficienti, e in particolare per quelli in cerca di lavoro, esistano adeguate possibilità di formazione professionale destinate a migliorare le loro competenze e qualifiche.

2. Nell'attuazione degli obiettivi di cui ai paragrafi precedenti, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le misure previste

- siano accompagnate da servizi di informazione e di orientamento appropriati per i giovani e da un miglioramento della formazione degli istruttori e degli altri specialisti interessati;

- siano adottate nella forma e secondo modalità corrispondenti alle esigenze e alle attitudini dei giovani;

- si articolino con i sistemi generali nazionali di formazione professionale e di certificazione;

- rispondano alle esigenze connesse con i cambiamenti tecnologici e all'obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro.

3. Queste misure specifiche a favore dei giovani dovrebbero contribuire a sviluppare in essi il senso di iniziativa, a promuovere la consapevolezza delle loro

capacità e responsabilità e ad incoraggiarne la disponibilità ad una formazione permanente per tutto il periodo della vita attiva.

### IV. Misure a livello della Comunità

1. Per completare e sostenere le azioni degli Stati membri la Commissione è invitata a continuare le attività destinate a promuovere l'innovazione e il miglioramento qualitativo dei sistemi di formazione degli Stati membri, tenendo conto soprattutto delle esigenze di coloro le cui possibilità di occupazione sono particolarmente ridotte, e precipuamente quelle dei giovani:

- a) contribuendo allo sviluppo di una coerente e progressiva azione comune nel settore della formazione professionale, tenendo conto della diversità dei sistemi di formazione esistenti negli Stati membri e della necessità che l'azione comunitaria sia flessibile;

- b) favorendo la sperimentazione che consenta di arricchire le politiche e le prassi nazionali;

- c) potenziando i meccanismi esistenti per la diffusione e lo scambio di informazioni e di esperienze tra i responsabili e gli operatori nel settore della formazione, in particolare per quanto riguarda le iniziative di formazione più promettenti;

- d) contribuendo ad assicurare una maggiore coerenza tra le politiche in materia di formazione professionale ai livelli nazionale e comunitario e le attività che beneficiano del contributo del Fondo sociale europeo.

2. Il Consiglio invita la Commissione a realizzare in questo contesto nei prossimi cinque anni le seguenti azioni:

- a) nel settore della preparazione e della formazione professionale dei giovani:

- i) valutazione comparativa dei progetti esistenti nel settore dell'alternanza di lavoro e formazione e, su questa base, sostegno ai progetti tipo in materia, compresa la realizzazione di un gruppo di progetti relativi allo sviluppo di laboratori di formazione/produzione;

- ii) valutazione, in collaborazione con le autorità nazionali e le parti sociali, in zone specifiche stabilite dagli Stati membri, dei progetti realizzati per garantire che tutti i giovani che terminano la scuola dell'obbligo possano beneficiare di una preparazione e di una formazione;

- iii) attuazione di un programma di visite e scambi di specialisti della formazione, integrato da un'elaborazione ininterrotta, nell'ambito del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), di una documentazione sui sistemi di formazione e sulle innovazioni realizzate negli Stati membri;
- b) nel settore della formazione professionale destinata a contribuire alla fluidità del mercato del lavoro e a promuovere una maggiore parità di possibilità:
- i) attuazione di un gruppo di progetti tipo intesi ad aumentare, mediante un miglioramento delle competenze professionali di base, le possibilità di occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori minacciati di disoccupazione a causa di processi di riconversione industriale;
  - ii) sostegno a progetti innovatori di piccola portata, particolarmente quelli destinati a migliorare l'informazione sulle possibilità di formazione che si possono offrire alle donne per rendere più frequente la loro partecipazione ai programmi generali di formazione e per facilitare loro l'accesso a professioni in cui sono tradizionalmente poco rappresentate.
  - iii) predisposizione di un programma di visite di studio di breve durata per specialisti della formazione professionale;
- c) nel settore della formazione ai fini della promozione dell'occupazione a livello locale:
- i) intensificazione degli scambi di opinioni con gli Stati membri che lo desiderano sulla pianificazione e valutazione delle misure per la formazione adottate a livello locale e, eventual-

mente, accertamento del fabbisogno di assistenza tecnica;

- ii) sostegno ai progetti sperimentali e pilota per potenziare la formazione, soprattutto nelle regioni o zone in cui la formazione è meno sviluppata e/o la disoccupazione è particolarmente elevata, basandosi su una valutazione comparativa dei progetti esistenti sul piano locale;
- iii) analisi delle necessità di formazione degli specialisti della formazione e dell'orientamento ed eventualmente degli agenti per lo sviluppo, operanti nel processo di creazione di posti di lavoro a livello locale, in vista di eventuali interventi di assistenza tecnica per la formazione.

3. Il finanziamento comunitario delle iniziative di cui al punto 2 sarà deciso nel contesto della procedura di bilancio e conformemente agli impegni giuridici assunti dal Consiglio.

Il finanziamento comunitario dei progetti tipo di cui al punto 2 sarà effettuato secondo le possibilità e le norme di finanziamento del Fondo sociale.

#### V.

Il Consiglio esaminerà i progressi e i risultati ottenuti nell'attuazione della presente risoluzione sulla base di una relazione provvisoria e di una relazione finale che la Commissione gli sottoporrà rispettivamente entro il 30 giugno 1987 e entro il 31 dicembre 1989.

La Commissione è invitata inoltre a preparare un'analisi comparativa dei progressi compiuti dagli Stati membri nel quadro delle misure specifiche a favore dei giovani, per presentarla nel corso del 1985, anno internazionale della gioventù.

# COMMISSIONE

ECU (\*)

19 luglio 1983

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,5132	Dollaro USA	0,876602
Franco belga e lussemburghese fin.	45,7148	Franco svizzero	1,85840
Marco tedesco	2,27426	Peseta spagnola	130,175
Fiorino olandese	2,54285	Corona svedese	6,74896
Sterlina inglese	0,575954	Corona norvegese	6,42418
Corona danese	8,16423	Dollaro canadese	1,08024
Franco francese	6,83881	Scudo portoghese	104,447
Lira italiana	1345,36	Scellino austriaco	15,9805
Sterlina irlandese	0,719706	Marco finlandese	4,90371
Dracma greca	74,1167	Yen giapponese	210,954
		Dollaro australiano	1,00298
		Dollaro neozelandese	1,34242

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA  
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 115

del 15 dicembre 1982

**concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

deliberando nei modi stabiliti dal paragrafo 3, dell'articolo 80, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza indicate all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono le seguenti prestazioni, sempreché previste, per il caso di cui trattasi, nella legislazione applicata dall'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza:

- a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, gli accessori e gli attrezzi necessari;
- b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);
- c) protesi mascellari e facciali, parrucche;
- d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;
- e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici;

f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi oturatrici della cavità boccale;

g) carrozzine per malati (azionata a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per ciechi;

h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti;

i) cure;

j) soggiorno e trattamento medico

— in un convalescenziario, sanatorio, centro o asilo per minorati (ciechi, sordomuti, minorati mentali, ecc.) o centro elioterapico;

— in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del medico curante o, se la legislazione del paese in cui l'interessato si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico consulente) dell'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preliminare del medico sopraindicato, oltre i venti giorni;

k) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale;

l) qualsiasi sovvenzione destinata a coprire parte del costo risultante dall'erogazione delle prestazioni di cui alle lettere da a) a k).

2. La presente decisione che sostituisce la decisione n. 93 del 24 gennaio 1974, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 1983.

*Il presidente della Commissione  
amministrativa*

A. TRIER



COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA  
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

**DECISIONE N. 116**

**del 15 dicembre 1982**

**relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

visto l'articolo 17, paragrafo 7, e l'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981,

considerando la necessità di determinare le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72,

deliberando nei modi stabiliti dal paragrafo 3, dell'articolo 80, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 sono le prestazioni previste dalla legislazione del luogo di residenza o di dimora, la cui concessione, in virtù della legislazione stessa, è subordinata alla preventiva autorizzazione della istituzione che applica detta legislazione.
2. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7, prima frase, e 60, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CEE) n. 574/72, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, che

rilascia un'autorizzazione preventiva alla concessione di una prestazione in natura, avverte l'istituzione competente della sua decisione (in particolare mediante il formulario E 114) nel caso in cui:

2.1. la prestazione è compresa nella lista seguente:

- a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, e gli accessori e gli attrezzi necessari;
- b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);
- c) protesi mascellari e facciali, parrucche;
- d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;
- e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici;
- f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavità boccale;
- g) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per ciechi;
- h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti;
- i) cure;
- j) soggiorno e trattamento medico:
  - in un convalescenziario, sanatorio, centro o asilo per minorati (ciechi, sordomuti, minorati mentali, ecc.) o centro elioterapico;
  - in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del medico curante o, se la legislazione del paese in cui l'interessato

si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico consulente) dell'istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preliminare del medico sopraindicato, oltre i venti giorni;

- k) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale;
- l) qualsiasi sovvenzione destinata a coprire parte del costo risultante dall'erogazione delle prestazioni di cui alle lettere da a) a k)

e

2.2. il conto presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sotto indicato:

- a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga,
- b) 3 600 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza danese,
- c) 1 000 DM, per l'istituzione del luogo di residenza tedesca,
- d) 29 300 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza greca,
- e) 2 900 FF, per l'istituzione del luogo di residenza francese,
- f) 300 £ IRL, per l'istituzione del luogo di residenza irlandese,
- g) 590 000 Lit, per l'istituzione del luogo di residenza italiana,
- h) 20 000 Fl, per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese,
- i) 1 100 Fl, per l'istituzione del luogo di residenza olandese,
- j) 240 £, per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito.

3. Non è necessario avvertire l'istituzione competente conformemente al paragrafo 2, nei casi:

- a) di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n° 1408/71;

b) di rimborso su base forfettaria;

c) di rinuncia al rimborso delle spese;

d) in cui l'istituzione competente è un'istituzione del Regno Unito.

4. Sono casi d'urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e casi d'urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72, quelli nei quali l'erogazione di una qualunque delle prestazioni previste al paragrafo 1 della presente decisione non può essere differita senza mettere in pericolo o compromettere la salute dell'interessato. Nel caso in cui una delle prestazioni previste nelle lettere da a) a g) del paragrafo 2.1 della presente decisione sia incidentalmente rotta o deteriorata, per stabilire l'urgenza assoluta basta giustificare la necessità della sostituzione della fornitura in questione.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 della presente decisione sono applicabili:

— ai casi previsti dagli articoli 19, 22, dall'articolo 25, paragrafi 1 e 3 i), dall'articolo 31, paragrafo a), dall'articolo 52, paragrafo a) e dall'articolo 55, paragrafo 1; del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dall'articolo 17, paragrafo 7, dall'articolo 20, paragrafo 5, dall'articolo 21, paragrafo 2, dall'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 23, dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 27, dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 60, paragrafo 6, dall'articolo 62, paragrafo 7 e dall'articolo 63, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 574/72.

6. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 93 del 24 gennaio 1974, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 1983.

*Il presidente della commissione  
amministrativa*

A. TRIER

## COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

## DECISIONE N. 121

del 21 aprile 1983

**concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, del Consiglio, del 14 giugno 1971, in virtù del quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori;

visto l'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 (CEE) del Consiglio, del 17 settembre 1981;

considerando che occorre sapere se la disposizione dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, in base alla quale la concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza di prestazioni in natura, nei casi previsti dalla decisione n. 116, può essere oggetto di una opposizione motivata da parte dell'istituzione competente, abbia per effetto di far dipendere l'estensione di dette prestazioni dalle disposizioni della legislazione del paese competente, qualora non vi sia urgenza assoluta;

considerando che, stabilendo nel paragrafo 1, lettera a), che il servizio delle prestazioni in natura sul territorio del paese di residenza è effettuato dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione applicata da detta istituzione, l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1408/71 delimita nettamente il campo di intervento della legislazione del paese competente nel servizio delle prestazioni in natura;

considerando che di conseguenza, quando ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72 sia prevista la sua opposizione motivata, l'istituzione competente non può opporsi alla concessione di una prestazione derivante dall'applicazione

della legislazione del paese di residenza, perché detta prestazione non è stata prevista dalla legislazione che essa applica;

considerando che tale paragrafo 7 è diretto tuttavia a permettere all'istituzione competente, ove essa sopporti l'onere delle spese effettive afferenti al servizio delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del luogo di residenza, di esercitare un controllo sulla concessione di prestazioni costose per evitare che si producano abusi, e che è opportuno precisare su quali criteri tale istituzione debba basarsi per quanto concerne la sua opposizione;

deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. L'estensione delle prestazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, è determinata unicamente dalle disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza.
2. Nei casi previsti dalla decisione n. 116, ove non vi sia urgenza assoluta, l'istituzione competente, onde potersi eventualmente opporre alla concessione di una prestazione in natura, valuta, in particolare, l'opportunità sul piano medico di concedere detta prestazione, segnatamente, ove abbia già erogato, da parte sua, una prestazione analoga.
3. La presente decisione è applicabile per analogia per l'interpretazione della disposizione dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72.
4. La presente decisione che sostituisce la decisione n. 82 del 22 febbraio 1973 sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Il presidente della commissione  
amministrativa*

H. KAUPPER

**Riepilogo degli avvisi di gare di appalto pubblicati nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» finanziati dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 12 al 16 luglio 1983)

N. appalto	N. e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
1983	S 130 del 12. 7. 1983	Isola Maurizio	MU-Moka: Costruzione di stazioni di trattamento del granturco	4. 10. 1983
1984	S 132 del 14. 7. 1983	Repubblica di Guinea-Bissau	GW-Bissau: Costruzione di opere d'arte	7. 11. 1983
1985	S 132 del 14. 7. 1983	Repubbliche del Gambia e del Senegal	GM-Banjul e SN-Dakar: Sistemazione di strade	7. 11. 1983
1960	S 132 del 14. 7. 1983	Repubblica del Senegal	SN-Dakar: Materiale per la navigazione aerea ( <i>rettifica</i> )	12. 9. 1983
1961	S 132 del 14. 7. 1983	Repubblica del Senegal	SN-Dakar: Radar ( <i>rettifica</i> )	5. 9. 1983
1964	S 132 del 14. 7. 1983	Repubblica di Sri Lanka	LK-Colombo: Attrezzatura mobile per foraggi ( <i>rettifica</i> )	5. 9. 1983
1986	S 134 del 16. 7. 1983	Isola Maurizio	MU-Port Louis: Attrezzatura ospedaliera	22. 9. 1983
1987	S 134 del 16. 7. 1983	Repubblica del Malawi	MW-Limbe: Attrezzature ospedaliere	23. 9. 1983
1988	S 134 del 16. 7. 1983	Repubblica del Ghana	GH-Accra: Forniture varie	26. 9. 1983
1989	S 134 del 16. 7. 1983	Repubblica democratica del Madagascar	MG-Andapa: Attrezzatura agricola	15. 10. 1983

**Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

La Commissione, con decisione del 14 luglio 1983, ha autorizzato la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti della sottovoce 87.02 ex A e ex B (fuoristrada) della tariffa doganale comune originari del Giappone e dell'URSS e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 1° luglio 1983 sino al 31 dicembre 1983.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Modifica del bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola iberica**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 134 del 21 maggio 1983)*

A pagina 12, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione del prelievo minimo e/o della restituzione massima all'esportazione, previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75 <sup>(2)</sup> e (CEE) n. 771/75 <sup>(3)</sup> e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 <sup>(5)</sup>, è di circa 2 500 000 tonnellate».
-

